



*Procura Generale della Repubblica  
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE  
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della  
SEZIONE SECONDA PENALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 17.11.2023

**Ruolo** n. 5 (n. 16294/2023 R.G.)

**Ricorrente**: omissis

**Ricorre contro**: Sentenza della Corte di Appello di omissis del omissis

**Sentenza recante nel frontespizio collegio diverso da quello risultante dal verbale- Assenza della firma in calce alla sentenza di tutti i componenti- Violazione dell'articolo 525 comma II ccp-Sussistenza**

**IL PUBBLICO MINISTERO**

Rileva quanto segue.

In via preliminare, deve essere rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso proposto dalle difese di omissis e di omissis, i cui effetti devono essere estesi all'ulteriore ricorrente omissis, con la quale si solleva l'eccezione relativa alla violazione del disposto dell'articolo 525 comma II cpp per essere stata deliberata l'impugnata sentenza da un collegio diversamente composto rispetto a quello innanzi al quale si è celebrato il giudizio di appello in data omissis.

Sulla base delle allegazioni difensive non può ritenersi che l'intestazione riportata nella sentenza sia frutto di un errore materiale, dal momento che in calce manca firma del terzo componente del collegio.

Non può, dunque, nel caso di specie trovare applicazione il seguente principio di diritto: "L'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, non deriva alcuna nullità. (Conf.: Sez. 3, n. 556 del 1996, Rv. 204707-01). "

Cass, sez. V, **Sentenza n. [4530](#)** del 10/11/2022

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione annulli con rinvio l'impugnata sentenza

Roma, 9 ottobre 2023

Il Sostituto Procuratore Generale  
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL  
CASO DI RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**